

# **PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**Stazione Unica Appaltante**

## **COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO**

**Amministrazione Committente**

### **Disciplinare di gara**

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Bagnolo in Piano (RE) per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 (fino al 31/08/2021), con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023.**

1.	<u>PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
2.	<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>3</u>
2.1	<u>Documenti di gara.....</u>	<u>3</u>
2.2	<u>Chiarimenti.....</u>	<u>4</u>
2.3	<u>Comunicazioni.....</u>	<u>4</u>
3.	<u>OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>4</u>
4.	<u>DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....</u>	<u>5</u>
4.1	<u>Durata.....</u>	<u>5</u>
4.2	<u>Opzioni e rinnovi.....</u>	<u>5</u>
5.	<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>5</u>
6.	<u>REQUISITI GENERALI.....</u>	<u>7</u>
7.	<u>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....</u>	<u>7</u>
7.1	<u>Requisiti di idoneità.....</u>	<u>7</u>
7.2	<u>Requisiti di capacità economica e finanziaria.....</u>	<u>7</u>
7.3	<u>Requisiti di capacità tecnica e professionale.....</u>	<u>8</u>
7.4	<u>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....</u>	<u>8</u>
7.5	<u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....</u>	<u>9</u>
8.	<u>AVVALIMENTO.....</u>	<u>9</u>
9.	<u>SUBAPPALTO.....</u>	<u>10</u>
10.	<u>GARANZIA PROVVISORIA.....</u>	<u>10</u>
11.	<u>SOPRALLUOGO.....</u>	<u>13</u>
12.	<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....</u>	<u>13</u>
13.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	<u>13</u>
14.	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	<u>15</u>
15.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>16</u>
15.1	<u>Domanda di partecipazione.....</u>	<u>16</u>
15.2	<u>Documento di gara unico europeo.....</u>	<u>17</u>
15.3	<u>Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....</u>	<u>19</u>
16.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....</u>	<u>21</u>
17.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....</u>	<u>21</u>
18.	<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>22</u>
18.1	<u>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....</u>	<u>22</u>
18.2	<u>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....</u>	<u>23</u>
18.3	<u>Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica.....</u>	<u>24</u>
18.4	<u>Metodo per il calcolo dei punteggi relativamente all'offerta tecnica.....</u>	<u>24</u>
19.	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>25</u>
20.	<u>COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</u>	<u>26</u>
21.	<u>APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	<u>26</u>
22.	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</u>	<u>27</u>
23.	<u>AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>28</u>
24.	<u>CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>30</u>
25.	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>30</u>
26.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>30</u>

## **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 104 del 21 giugno 2019 il Comune di Bagnolo in Piano ha disposto di affidare a terzi la gestione del servizio di trasporto scolastico nel Comune medesimo per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 (fino al 31/08/2021), con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023, ed ha contestualmente demandato l'espletamento della relativa procedura di gara alla Provincia di Reggio Emilia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, ai sensi della Convenzione sottoscritta tra la Provincia medesima e l'Unione Terra di Mezzo (comprendente i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto) in data 05/04/2018.

Trattasi di contratto identificato da CPV: 60130000-8.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, di seguito "Codice".

Il luogo di svolgimento dei servizi è il Comune di Bagnolo in Piano – Codice NUTS: ITH53.

CIG: 796011812E

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Angela Ficarelli, Responsabile del Settore Servizi Educativi del Comune di Bagnolo in Piano.

Il Responsabile della procedura di gara è il dott. Stefano Tagliavini, A.P. Servizi Generali della Provincia di Reggio Emilia.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Relazione tecnico-illustrativa, Quadro economico-finanziario e Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Prospetto relativo al personale attualmente impiegato per il medesimo servizio;
- 5) Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici, approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione Terra di Mezzo n. 22 del 09/12/2014 e sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto e dalla Prefettura di Reggio Emilia l'11/12/2014.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Stazione Unica Appaltante: <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi e Appalti; è disponibile altresì sul sito internet del Comune committente: <http://www.comune.bagnolo.re.it> e sul sito dell'Unione Terra di Mezzo (a cui appartiene il Comune committente): <http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it>.

## 2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [appalti@cert.provincia.re.it](mailto:appalti@cert.provincia.re.it), almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (pertanto entro il 19/08/2019).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi e Appalti - FAQ.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [appalti@cert.provincia.re.it](mailto:appalti@cert.provincia.re.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara al netto di IVA 10%
1	Servizio di trasporto scolastico	60130000-8	P	€ 149.050,00

Il costo della manodopera, compreso nel valore a base di gara sopra esposto, è stimato in € 76.715,74.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in quanto non si individuano rischi da interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, richiedendo, tramite il presente appalto, il completo svolgimento del servizio a cura dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario, con propri mezzi e con proprio personale.

Il valore stimato del contratto, comprensivo dell'eventuale ripetizione per ulteriori due anni scolastici (2021/2022 – 2022/2023) e dell'eventuale opzione di proroga, per un tempo massimo di 6 mesi, è pari ad € 342.815,00 (IVA 10% esclusa), di cui € 172.610,48 per costi della manodopera.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune committente.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto è di 2 anni scolastici: 2019/2020 – 2020/2021, fino al 31 agosto 2021.

##### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

Il Comune di Bagnolo in Piano, qualora i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti, sia stato accertato il pubblico interesse e la convenienza alla ripetizione del servizio, e siano state verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di procedere, alle medesime condizioni, per 2 ulteriori anni scolastici, 2021/2022 e 2022/2023.

La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, comunque non oltre i 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto alla esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici", sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto e dalla Prefettura di Reggio Emilia l'11/12/2014, **costituisce causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

*In caso di società cooperative:* Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

- b) - **Iscrizione al R.E.N.** (Registro Elettronico Nazionale) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada, ai sensi del Regolamento CE n. 1071/2009 e del DD n. 291 del 25/11/2011 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  
- **autorizzazione** per l'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri, non di linea, mediante noleggio di autobus con conducente, rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale l'impresa.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- c) **Fatturato specifico annuo**, riguardante servizi analoghi a quello del presente appalto, riferito agli esercizi annuali 2015-2016-2017, i cui bilanci sono stati approvati alla data di pubblicazione

del bando della presente gara, di € 111.787,50 - IVA esclusa (1,5 volte il valore a base d'asta per anno scolastico); tale requisito è richiesto, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, per verificare se l'impresa ha realizzato un volume di affari, nel settore di attività oggetto del presente appalto, tale da poter fare fronte al medesimo.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, Sezione B, punto 2a) del DGUE.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**d) Possesso di certificazione** UNI EN ISO 9001:2015 specifica per il trasporto scolastico.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

**e) Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito, con buon esito, negli ultimi tre esercizi annuali 2015-2016-2017, almeno tre servizi analoghi a quello in oggetto, a favore di committenti pubblici e privati.

**f) Proprietà o disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, dei mezzi e della loro rimessa**, come richiesti agli artt. 17 e 20 del Capitolato d'appalto, più in dettaglio:

- n. 1 scuolabus con almeno 49 posti utili di cui due posti dedicati ad adulti accompagnatori,
- n. 1 scuolabus con almeno 29 posti utili di cui almeno un posto dedicato all'accompagnatore,
- n. 2 mezzi di riserva (dei quali 1 con capienza da 47 posti e 1 con capienza da 29 posti) da utilizzare per eventuali emergenze e per brevi periodi di tempo (guasto meccanico, incidente o altro),
- rimessa per i suddetti mezzi, distante non più di 40 Km da Bagnolo in Piano, con le caratteristiche descritte all'art. 20 del Capitolato.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- per quanto riguarda il requisito di cui al punto e), mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, Sezione C, punto 1b) del DGUE;
- per quanto riguarda il requisito di cui al punto f), mediante autodichiarazione, resa tramite compilazione della parte IV, Sezione C, punto 13) del DGUE, allegando anche copia, dichiarata conforme all'originale, dei libretti di circolazione degli automezzi e dell'atto che dà titolo al concorrente di avere la disponibilità della rimessa indicata.

### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei raggruppamenti temporanei orizzontali o nei consorzi ordinari assume il ruolo di mandataria o



capofila l'impresa o la consorziata che svolge la quota maggiore di attività esecutive.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al paragrafo 7.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/consorziate capofila come sopra definita.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3, lettere d) ed e), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, devono essere posseduti sia dalla mandataria, sia dalle mandanti, a condizione, per il requisito di cui alla lettera e), che sia posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di consorzio ordinario, detti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese designate quali esecutrici dei servizi, a condizione, per il requisito di cui alla lettera e), che sia posseduto in misura maggioritaria dalla consorziate capofila.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, di cui al paragrafo 7.3, lettera f), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel complesso.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, lett. b) deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e

professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile della procedura di gara richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% del valore a base d'asta e precisamente di importo pari ad € 2.981,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Reggio Emilia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit Banca – Agenzia Via Emilia Santo Stefano, 18/e – 42121 Reggio Emilia - codice IBAN IT 60 D 02008 12800 000040469944, indicando nella causale la seguente dicitura: “Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Bagnolo in Piano per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/21. CIG: 796011812E”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (per la presente procedura:

Provincia di Reggio Emilia);

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Non è richiesto il sopralluogo per la presente procedura.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a € 35,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, da effettuarsi entro i termini di scadenza di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 **presso l'Ufficio Archivio della Provincia di Reggio Emilia, sito in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59.**

Il plico deve pervenire **entro le ore 12 del giorno 28 agosto 2019, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e riportare la dicitura:

**“CIG 796011812E - Procedura aperta per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Bagnolo in Piano per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/21. Scadenza offerte: 28/08/2019. Non aprire”.**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione (Mod. A) descritta al successivo par. 15.1, le dichiarazioni integrative (Mod. B) descritte al successivo par. 15.3.1, il modello di offerta economica di cui al successivo par. 17, nonché il DGUE stesso, potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet <http://www.provincia.re.it> – Sezione Bandi e Appalti, nonché sul sito internet del Comune committente: <http://www.comune.bagnolo.re.it> e sul sito dell’Unione Terra di Mezzo (a cui appartiene il Comune committente): <http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene:

- la domanda di partecipazione, di cui al successivo paragrafo 15.1,
- il DGUE, di cui al successivo paragrafo 15.2,
- le dichiarazioni integrative, di cui al successivo paragrafo 15.3.1,
- la documentazione a corredo, di cui al successivo paragrafo 15.3.2.

Si precisa che il DGUE dovrà essere presentato su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Al riguardo si specifica che il predetto supporto informatico dovrà contenere il DGUE firmato digitalmente.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, **in bollo**, preferibilmente utilizzando il modello "Mod. A" messo a disposizione, in formato editabile, sia sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet del Comune committente: <http://www.comune.bagnolo.re.it> e sul sito dell'Unione Terra di Mezzo: <http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it>.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - 1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - 1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - 1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale dell'eventuale procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, aggiornato per la presente gara dalla stazione appaltante, messo a disposizione, in formato editabile, sia sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet del Comune committente: <http://www.comune.bagnolo.re.it> e sul sito dell'Unione Terra di Mezzo: <http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it>.

Il concorrente inserisce nella “Busta A – Documentazione amministrativa” il DGUE in formato elettronico (CD o chiavetta USB), con firma digitale.

## Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla stazione appaltante.

## **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e indica la relativa quota percentuale sull'importo del contratto.

## **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

## **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità, di cui al paragrafo [7.1](#) del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui al paragrafo [7.2](#) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica, di cui al paragrafo [7.3](#) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità, di cui al par. [7.3](#) del presente disciplinare.

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascuno dei soggetti che presenta il DGUE (ivi incluse le imprese ausiliarie) rende le seguenti ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, preferibilmente utilizzando il modello "Mod. B", messo a disposizione, in formato editabile, sia sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet del Comune committente: <http://www.comune.bagnolo.re.it> e sul sito dell'Unione Terra di Mezzo: <http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it>.

Le imprese ausiliarie dovranno rendere le suddette dichiarazioni limitatamente ai punti 1), 2), 5), 6), 7), 13, 15) e 16) delle dichiarazioni stesse (Mod. B).

#### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. copia conforme certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
4. copia conforme dei libretti di circolazione degli automezzi e dell'atto che dà titolo al concorrente di avere la disponibilità della rimessa, di cui al requisito di capacità tecnico-professionale richiesto al par. 7.3, lett. f);
5. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
6. in riferimento alla clausola sociale, di cui al successivo par. 24, "progetto di assorbimento" atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola medesima, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);

#### **7. documentazione ulteriore per i soggetti associati:**

per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnico-organizzativa che illustra gli elementi di cui ai criteri di valutazione indicati nella tabella del successivo paragrafo 18.1.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere contenuta in un massimo di 3 fogli A4 fronte/retro (6 facciate) in times new roman corpo 12, interlinea 1,5, margini (dx, sx, alto e basso) 2 cm, secondo lo schema e l'articolazione indicati nella tabella del successivo par. 18.1; ad integrazione di ciascun criterio di valutazione possono essere inoltre allegati, se meramente esplicativi, eventuali schemi, tabelle o disegni.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata, oltre che in formato cartaceo, su supporto informatico (CD o chiavetta USB), in formato .doc, oppure .odt, oppure .rtf. Tale supporto informatico dovrà essere diverso e distinto da quello utilizzato per il DGUE.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello messo a disposizione, sia sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, sia sul sito internet del Comune committente: <http://www.comune.bagnolo.re.it> e sul sito dell'Unione Terra di Mezzo: <http://www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it>.

L'offerta economica deve contenere i seguenti elementi, **a pena di esclusione**:

- a) il ribasso percentuale da applicarsi all'importo a base d'asta, indicato al precedente paragrafo 3.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

**Non saranno ammesse le offerte economiche pari o che superino l'importo a base d'asta.**

**Non saranno accettati ribassi pari o inferiori a 0,1 %.**

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, sommando Q(i), per la parte qualitativa, al punteggio ottenuto per la parte prezzo P(i).

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

#### *Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	<b>Piano di gestione - organizzazione del servizio e piano dei controlli:</b>  Descrivere come si intende organizzare il servizio in termini di veicoli messi a disposizione (caratteristiche, marca, modello, alimentazione, classe di omologazione, numero di posti), numero di autisti messi a disposizione, persone dedicate al coordinamento delle attività e loro ruolo, struttura aziendale.	<b>25</b>	<b>25</b>		

	Descrivere inoltre il piano dei controlli praticati sui veicoli: tipo di controlli, frequenza e parti interessate: saranno valutate la completezza e l'efficacia del piano, oltre alle frequenze proposte.				
<b>B</b>	<b>Qualità degli automezzi in ordine alle emissioni inquinanti:</b> In relazione alle emissioni inquinanti, ad ognuno dei quattro mezzi messi a disposizione dalla ditta, sarà attribuito il seguente punteggio in base al tipo di carburante utilizzato: mezzi a GPL / metano – 5 punti mezzi ibridi – 3 punti mezzi Euro 6 – 2 punti mezzi Euro 5 – 1 punto	<b>20</b>		<b>20</b>	
<b>C</b>	<b>Anno di immatricolazione degli automezzi:</b> In relazione all'anno di immatricolazione, ad ognuno dei quattro mezzi messi a disposizione dalla ditta, dotati delle cinture di sicurezza per tutti i trasportati, sarà attribuito il seguente punteggio: immatricolazione nel 2016 – 1 punto immatricolazione nel 2017 – 1,5 punti immatricolazione nel 2018 – 2 punti immatricolazione nel 2019 o ancora da immatricolare – 2,5 punti	<b>10</b>		<b>10</b>	
<b>D</b>	<b>Disponibilità di uno o più mezzi con pedana per disabili per uscite didattiche:</b> Sarà valutata la disponibilità di uno o più mezzi con accesso ai disabili in carrozzina da impiegarsi, qualora se ne ravvisi la necessità, per uscite didattiche programmate in orario scolastico per tutta la durata dell'appalto. Ogni mezzo dovrà avere almeno 28 posti + posto disabile + 3 posti accompagnatori adulti. Ad ogni mezzo messo a disposizione, il punteggio sarà così attribuito: mezzo con pedana – 2,5 punti mezzo senza pedana – 0 punti	<b>10</b>		<b>10</b>	
<b>E</b>	<b>Piano di formazione per il biennio 2019/20 e 2020/21 per i conducenti dei mezzi:</b> Programmazione, per il biennio 2019/20 e 2020/21, di corsi di formazione e qualificazione, per i conducenti dei mezzi, con particolare attenzione alle problematiche legate agli aspetti relazionali inerenti l'età degli utenti (es: bullismo ecc).	<b>5</b>	<b>5</b>		
	<b>Totale</b>	<b>70</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un risultato discrezionale nella colonna "D" della tabella, viene attribuito discrezionalmente un punteggio variabile da zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:

<b>Giudizi</b>	<b>Punteggio</b>
Ottimo	<b>1</b>
Più che buono	<b>0,9</b>
Buono	<b>0,8</b>
Più che sufficiente	<b>0,7</b>
Sufficiente	<b>0,6</b>
Non completamente adeguato	<b>0,5</b>
Limitato	<b>0,4</b>
Molto limitato	<b>0,3</b>
Minimo	<b>0,2</b>
Appena valutabile	<b>0,1</b>
Non valutabile	<b>0</b>

Per ogni criterio di valutazione verrà fatta la media dei giudizi/punteggi attribuiti da ciascun commissario.

### **18.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, si applica la seguente Formula non lineare, prevista dalle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. IV:

$$P(i) = 30 \cdot (Omi/Oi)^{0,3}$$

dove:

P(i) = punteggio dell'offerta economica del singolo concorrente da valutare;

Omi= ribasso % del concorrente da valutare;

Oi = ribasso % migliore tra quelli pervenuti;

0,3 = coefficiente di elevamento a potenza.

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, con arrotondamento della terza cifra decimale.

### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA TECNICA**

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente par. 18.2 agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei risultati per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come di seguito indicato:

#### **CRITERIO A – Punteggio massimo: 25 punti**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$A(i) = 25 \cdot a(i)/a(\max)$$

dove:

A(i) = risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio A;

a(i) = punteggio (media) attribuito dalla commissione per la valutazione del criterio A dell'i-esimo concorrente;

a(max) = punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla commissione per la valutazione del criterio A.



### **CRITERIO E – Punteggio massimo: 5 punti**

calcolato sulla base della seguente formula:

$$E(i) = 5 * e(i) / e(\max)$$

dove:

E(i) = risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio E;

e(i) = punteggio (media) attribuito dalla commissione per la valutazione del criterio E dell'i-esimo concorrente;

e(max) = punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla commissione per la valutazione del criterio E.

Per i suddetti criteri di natura qualitativa, con l'applicazione delle formule sopra esposte, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sul singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In caso di partecipazione di una unica impresa non si procederà alla riparametrazione.

Per i criteri di natura quantitativa indicati nella colonna “Q” della tabella (Criterio B), C) e D)), è attribuito un punteggio in relazione alla quantità e tipologia degli elementi posseduti rispetto a quanto richiesto: tale risultato è ottenuto moltiplicando il punteggio unitario indicato nella suddetta tabella per il corrispondente numero di elementi aventi le caratteristiche previste il punteggio unitario medesimo.

Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente per la parte qualitativa (offerta tecnica) è dato dalla somma algebrica dei risultati ottenuti per ciascuno dei criteri di valutazione:

$$Q(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i)$$

dove:

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima per la parte qualitativa.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno **2 settembre 2019 alle ore 11,00** presso la sede centrale della Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, Reggio Emilia e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, almeno due giorni prima della data fissata. Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, almeno due giorni prima della data fissata.

Il Responsabile della procedura di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile della procedura di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) comunicare al Dirigente competente le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, affinché il Dirigente stesso adotti il relativo provvedimento;
- e) provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal Responsabile della procedura di gara alla commissione giudicatrice: sistemazione in armadio chiuso a chiave presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP del Comune committente nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile della procedura di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo [18.4](#).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati,

attribuiti alle singole offerte tecniche e nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. 23.

Ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, per le offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP del Comune committente, che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte alla pari rispetto all'importo a base di gara o con ribasso percentuale pari o inferiore a 0,1%, come indicato al precedente par. 17.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune committente, può avvalersi della commissione per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP del Comune committente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP del Comune committente richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il suddetto RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP del Comune committente, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

### **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP del Comune committente, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Responsabile della procedura di gara tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto, a cura del Comune committente, è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal "Protocollo d'intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici", sottoscritto

dall'Unione Terra di Mezzo, dai Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto e dalla Prefettura di Reggio Emilia l'11/12/2014.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Nelle more di stipula del contratto, il Comune committente si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della relativa stipula.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato a cura del Comune committente in forma pubblica amministrativa, in formato elettronico e firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 Il Comune committente comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis)

del Codice.

#### **24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, ed indicato all'art. 23 del Capitolato, garantendo, nel contempo, l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è pubblicato, insieme a tutta la documentazione di gara, sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia – Sezione Bandi e Appalti, all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it>.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono richiesti i requisiti di cui all'art. 13 del Capitolato, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (v. Dichiarazioni integrative – Mod. B). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione il Comune committente non procederà alla stipula del contratto.

#### **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

#### **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara; vedasi allegato (Allegato\_Privacy).

Allegato:

- Allegato Privacy

Reggio Emilia, lì 03/07/2019

Prot. 18108/51/2019

Il Dirigente della Stazione Unica Appaltante

f.to Dott. Alfredo Luigi Tirabassi